

Ricorso proposto l'11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-329/12)

(2012/C 287/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva 2006/24/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE o avendo omesso di comunicare integralmente alla Commissione le citate misure, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;
- condannare la Repubblica federale di Germania, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 316 036,54 sul conto risorse proprie dell'Unione europea, a motivo della violazione dell'obbligo di comunicazione delle misure di trasposizione adottate;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione delle direttiva di cui trattasi è scaduto il 15 settembre 2007.

Con sentenza del 2 marzo 2010 il Deutsches Bundesverfassungsgericht ha dichiarato incostituzionali e nulle le misure di trasposizione adottate dalla Germania. Il governo tedesco ha poi comunicato alla Commissione che la direttiva continua ad essere parzialmente recepita da disposizioni di legge vigenti. Successivamente il governo federale ha trasmesso un progetto di legge per la trasposizione di restanti disposizioni della direttiva.

Poiché il progetto di legge interessato non è stato finora approvato, secondo la Commissione è incontestabile che la Repubblica federale di Germania non ha adempito ai suoi obblighi di completa trasposizione della direttiva. La parziale trasposizione indicata è insufficiente per raggiungere lo scopo della direttiva ai

sensi dell'articolo 1. Infine la Commissione indica che essa considera il progetto di legge trasmesso dalla Germania insufficiente per una piena trasposizione della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 105, pag. 54.

Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-330/12)

(2012/C 287/43)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Nicolae e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾ e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'articolo 5 di tale direttiva;
- infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE una penalità, per l'inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2002/140/CE pari ad un importo giornaliero di EUR 56 095,2 e calcolato a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 25 maggio 2011.

⁽¹⁾ GU L 337, pag. 37.